

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 29/07/2023	Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU – Approvazione.
---	---

L'andue milaventitre giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **27/07/2023 prot. n. 8867**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**. Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN		X
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO		X
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco e tutti gli Assessori in carica**

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale **Dott.ssa Moravia Delda**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Pagana C. e Macaluso S.**

Il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del 5° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: ***“Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU – Approvazione”***.

Prende la parola il Consigliere Pagana C., la quale dichiara: “Noi siamo favorevoli ma vorremmo che il Capo Area relazioni in merito alla proposta.

Il sig. Carastro G. spiega che è stata prevista la detrazione per la doppia residenza.

Art. 8 – comma 1 Qualora i possessori abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano agli immobili purché siano adeguatamente documentate, per la maggior parte dell'anno.

Art. 9 comma 1 – a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili e non disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria, sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Il **Presidente** consiglia l'informazione chiara ai cittadini attraverso apposita pubblicizzazione.

Il **Presidente Prof. Giovanni Allegra** pone in votazione il punto in oggetto, che viene approvato all'unanimità;

Consiglieri presenti e votanti: 10

Voti favorevoli: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Vista la n. 147/2013;

Vista la Legge n. 197/2022;

Visti gli esiti della votazione,

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU come segue:

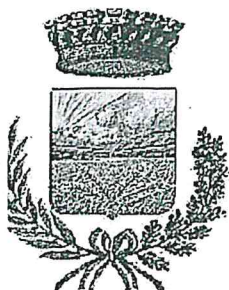
- Articolo 8 – “Definizione di abitazione principale e pertinenze” – comma 1
 - Articolo 9 – “Altre esenzioni” - comma 1
- come nell'allegato prospetto

Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;

Di dare atto che la presente deliberazione e il Regolamento, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, saranno consultabile on-line.

Il Presidente alle ore 20:12 dichiara chiusa la seduta.

.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3	OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - APPROVAZIONE.
Data: 13/07/2023	

Su proposta del Capo Area



Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13.07.23



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Proposta n. 3 del 13/07/2023

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - APPROVAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISCOSSIONI E TRIBUTI

PREMESSO:

- che l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020 si è provveduto ad approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta nel testo composto da n. 25 articoli.

VISTE le modifiche approvate dal legislatore alla normativa di disciplina dell'IMU con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare la nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articolo 1, comma 81, di modifica dell'articolo 1, comma 759, della Legge 160/2019);

VISTA la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale, ed in particolare il contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, ed ha provveduto a riscrivere la norma in maniera costituzionalmente orientata;

CONSIDERATO CHE per la Corte costituzionale:

- il riferimento al “nucleo familiare” non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali;
- la “dimora abituale” deve riflettere una situazione reale riscontrabile dai comuni attraverso i dovuti controlli;

RITENUTO di modificare gli articoli 8 – “*Definizione di abitazione principale e pertinenze*” – e 9 – “*Altre esenzioni*” – del Regolamento vigente per adeguarli alle modifiche approvate alla normativa citata e alla sentenza della Corte costituzionale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2023 (G.U. Serie Generale n. 126 del 31.05.2023) che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2023;

VISTE le modifiche al Regolamento ed in particolare:

- I) all'articolo 8, comma 1, riformulato come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione;
- II) all'articolo 9, comma 1, riformulato come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione con l'introduzione della lettera h)

e ritenute meritevoli di approvazione;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI MODIFICARE** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU con la riformulazione dello:
 - articolo 8 - “*Definizione di abitazione principale e pertinenze*” - comma 1;
 - articolo 9 - “*Altre esenzioni*” - comma 1;nei testi riportati nell'ALLEGATO A al presente atto;
2. **DI DARE ATTO CHE** le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

TESTO PREVIGENTE

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

TESTO NUOVO

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore o i possessori** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i possessori abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **si applicano agli immobili purché siano adeguatamente documentate la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale per la maggior parte dell'anno.**

TESTO PREVIGENTE

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'att. 1, comma 759 della Legge 27/12/2019 n. 160, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TESTO NUOVO

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'att. 1, comma 759 della Legge 27/12/2019 n. 160, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L'esenzione opera fino al termine della situazione di non utilizzabilità e disponibilità.

Il Presidente
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano
Debora Rapisarda

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

